

COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona
REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale del 26.07.2018

Il giorno 26.07.2018, alle ore 17.30, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Soave Dr. Michele Bisaglia, si è recato presso la sede del proprio studio in Badia Polesine (RO), Via Roma n.100 F. prosegue la seduta per procedere con il seguente parere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, D.Lgs. 267/2000) – Variazioni di Assestamento al Bilancio 2018-2020 (art. 175, D.Lgs. 267/2000)";

RICHIAMATO l'art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b), numero 2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

VISTO:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), aggiornato ai sensi del d.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- il d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, di implementazione della riforma sulla c.d. *"armonizzazione contabile"*, nonché gli allegati principi contabili;
- l'art. 1, commi da 707 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2018 è stato approvato lo Schema di Bilancio 2018/2020, la Nota Integrativa al bilancio 2018 e la Nota di aggiornamento al D.U.P.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 03.07.2018 stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e il Piano delle Performance 2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08.05.2018 stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e conseguente iscrizione nel bilancio 2018 del riaccertamento e delle variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21.06.2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione esercizio 2017;

CONSTATO che:

- l'art. 193 del TUEL prevede che: *"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6." ... "2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui". La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."*
- l'art. 175, comma 8, del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

RILEVATO che:

- al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
 - il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
 - il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
 - la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 - la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
 - le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
 - i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
 - l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
 - le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente;

ESAMINATA la documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione n. 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.2, lettera g):

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti, dell'art.1, della legge n. 147/2013;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove-maggiori risorse;

ACCERTATO che:

- dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
- i Responsabili delle P.O. non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;
- i Responsabili delle P.O. in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie;
- tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2017, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti, dell'art. 1, della legge n. 147/2013;
- non sussiste pertanto la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui;

ESAMINATO:

- la proposta di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale n. 42 del 24 luglio 2018, avente per oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, D.Lgs. 267/2000) – Variazioni di Assestamento al Bilancio 2018-2020(art. 175, D.Lgs. 267/2000)";
- l'elenco completo delle variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020 (allegati A, B, D e H dalla citata delibera);

- il prospetto di dimostrazione degli equilibri di bilancio (allegato C alla citata delibera);
- il prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica ai sensi dei commi da 707 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208/2015 (allegato G alla citata delibera);
- Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 (allegato E alla citata delibera);
- il prospetto di verifica dell'accantonamento per Fondo crediti di dubbia esigibilità ricalcolato al 23 luglio 2018 (allegato F alla citata delibera);

RILEVATO che dalla suddetta proposta di variazione di assestamento generale risultano complessivamente:

PARTE CORRENTE	2018	2019	2020
Maggiori entrate di parte corrente	541.351,70	146.000,00	147.000,00
Minori entrate di parte corrente	51.051,70	56.000,00	57.000,00
Saldo entrate di parte corrente (Titolo I, II e III)	490.300,00	90.000,00	90.000,00
Maggiori spese di parte corrente	398.094,79	95.000,00	95.000,00
Minori spese di parte corrente	5.594,79	5.000,00	5.000,00
Saldo spese di parte corrente (Titolo I, IV)	392.500,00	90.000,00	90.000,00
Equilibrio (Squilibrio) di parte corrente	97.800,00	0,00	0,00
PARTE IN CONTO CAPITALE	2018	2019	2020
Maggiori entrate di parte capitale	4.700,00	0,00	0,00
Minori entrate di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Saldo entrate di parte capitale (Titolo IV e V)	4.700,00	0,00	0,00
Maggiori spese di parte capitale	3.232.500,00	0,00	0,00
Minori spese di parte capitale	3.130.000,00	0,00	0,00
Saldo spese di parte capitale (Titolo II)	102.500,00	0,00	0,00
Equilibrio (Squilibrio) di parte in conto capitale	-97.800,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI	2018	2019	2020
Equilibrio generale variazioni	0,00	0,00	0,00

RISCONTRATO:

- che per effetto delle variazioni nell'esercizio 2018 la parte corrente presenta uno squilibrio positivo di euro 97.800,00 che compensa lo squilibrio negativo dello stesso importo della parte in conto capitale assicurando un perfetto equilibrio, ciò considerato che, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n.196, le **entrate non ricorrente (o non ripetitiva)** possono finanziare sia le spese non ricorrenti che e la spesa in conto capitale, come disposto sia nel punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/1 che nei questionari allegati alla delibera n. 22/2016 della sezione delle Autonomie della Corte dei conti, al punto 1.1.2;
- che per le annualità 2019 e 2020 sono previste variazioni solo della parte corrente che mantengono il perfetto equilibrio di bilancio;
- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, richiesti dal comma 6, dell'art. 162, del TUEL;

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati, come da attestazione resa dai Responsabili di P.O. dell'Ente agli atti;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dei commi da 707 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, come evidenziato nel citato prospetto;
- che viene garantito un fondo di cassa finale non negativo ai sensi dell'art. 162 del TUEL;
- la congruità della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del Fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione in esame è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000:

RITENUTO pertanto:

- attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora realizzati e realizzabili e sulla base del trend storico;
- congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base delle obbligazioni già assunte e da assumere dall'Ente;

tanto premesso, rilevato e riscontrato l'organo di revisione

esprime

per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 2), del d.lgs. n. 267/2000.

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Alle ore 20,30 il Revisore chiude la seduta, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Badia Polesine, li 26 luglio 2018

Il Revisore dei Conti

Dr. Michele Bisaglia

